



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI ZONA DI GALLIPOLI

PROVINCIA DI LECCE

Via Antonietta De Pace N.78, -73014 –GALLIPOLI

Tel 0833/260211 - fax 0833/260229

- www.ambitosocialegallipoli.it - ufficiopianodizona.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it,

Comuni di: Gallipoli, Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano, Tuglie

Comune Capofila Gallipoli

CAPITOLATO SPECIALE

PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) A FAVORE DI PERSONE ANZIANE - CIG: 6918142760

Articolo 1 Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto per l'affidamento del Servizio di "Assistenza domiciliare (SAD) in favore delle persone anziane".

Articolo 2 Finanziamento

Il servizio è finanziato con fondi previsti dal Piano di Zona 2014-2016- scheda progettuale n. 19. Il finanziamento complessivo previsto per la realizzazione del "Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)" in favore delle persone anziane residenti nei Comuni facenti parte dell'Ambito di Gallipoli è pari a € 360.000,00 oltre IVA, se e in quanto dovuta, per un periodo di 24 mesi.

Articolo 3 Importo dell'appalto

L'importo a base d'asta è fissato in **€ 360.000,00 oltre IVA, se e in quanto dovuta**, per un periodo di 24 mesi.

Articolo 4 Obiettivi del Servizio

Il servizio è erogato secondo quanto definito dall'art.46 "Servizi socio assistenziali" della Legge Regionale n.19/06 e specificato nell'art.87 del Regolamento Regionale n.04/2007, attuativo della stessa, avente ad oggetto: "Assistenza domiciliare (SAD)" in favore di anziani così come dettagliato nella scheda progettuale n.19.

Articolo 5 Destinatari del servizio

Il Servizio è rivolto ad anziani over sessantacinquenni per un numero potenziale di n. 60 utenti.

Articolo 6 Azioni specifiche di intervento

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è orientato al solo supporto socio-assistenziale attraverso la predisposizione di un piano di assistenza individualizzato e presa in carico dell'utenza, garantendo alla stessa, le prestazioni oggetto dell'appalto:

a) DI TIPO DOMESTICO:

- governo della casa;
- governo della biancheria;
- preparazione pasti caldi;

b) DI TIPO SOCIO ASSISTENZIALE:

- aiuto nell'igiene personale, compresa la vestizione, l'assunzione dei pasti, la deambulazione e gli atti quotidiani di vita.

- cura dei rapporti con i familiari e la comunità.

Articolo 7

Luogo di esecuzione del servizio

IL Servizio SAD verrà eseguito negli otto Comuni dell'Ambito Sociale di GALLIPOLI, che comprende inoltre, ALEZIO, ALLISTE, MELISSANO, RACALE, SANNICOLA, TAVIANO E TUGLIE, presso le abitazioni degli assistiti.

Articolo 8

Modalità di erogazione e di gestione del servizio

Le prestazioni di assistenza domiciliare di tipo domestico e di tipo socio-assistenziale, di cui all' articolo 6, sono espletate secondo le modalità previste dai seguenti commi:

- Le prestazioni di tipo domestico e di tipo socio-assistenziale, previste nell'articolo 6, sono effettuate in unica soluzione, hanno una durata media giornaliera di 60 minuti, salvo casi di straordinaria necessità e compatibilmente con la disponibilità degli operatori correlata alla necessità degli assistiti. L'eventuale ribasso d'asta potrà essere utilizzato o per aumentare il numero degli assistiti o per aumentare la durata media delle prestazioni.
- Quando le prestazioni di tipo domestico di cui alla lettera a) dell'articolo 6 comprendono anche l'aiuto nella preparazione dei pasti, deve essere curata la scrupolosa quotidiana cura dell'igiene dei locali in cui essa è effettuata, delle attrezzature, dei mobili, delle suppellettili, degli utensili, delle posate, delle stoviglie e di quant'altro impiegato per la stessa preparazione.

Le prestazioni di tipo domestico e di tipo socio-assistenziale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 6 sono svolte in conformità al progetto di assistenza domiciliare e dai Piani di Assistenza Individualizzati redatti dal servizio sociale di ambito. Il servizio di assistenza domiciliare, oggetto dell'appalto, deve essere svolto dall'appaltatore mediante la propria organizzazione e utilizzando capitali e personale propri, in quanto assume la veste di imprenditore che agisce a proprio rischio nell'esercizio di impresa. Al personale impiegato per l'espletamento del servizio, se lavoratori dipendenti, si applicano i contratti collettivi di lavoro del settore di appartenenza e le disposizioni sul collocamento, sulla previdenza, sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; se soci di cooperativa sociale la specifica disciplina concernente le cooperative medesime. La ditta appaltatrice, si impegna a garantire l'immediata sostituzione in caso di assenza del personale per malattia, ferie, e per ogni altra causa prevista dalla legge, senza alcun ulteriore aggravio per l'Ente appaltante. L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale potrà richiedere la sostituzione del personale che risultasse inadatto allo svolgimento del servizio. Gli operatori della ditta appaltatrice dovranno astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate inerenti alle persone o alle famiglie, utenti dei servizi, delle quali siano venuti a conoscenza in occasione del proprio servizio. In particolare si richiama la normativa in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dati personali, di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna ad applicare per quanto di sua competenza le norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Ufficio di Piano potrà in qualsiasi momento richiedere all'Appaltatore l'esibizione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale e assicurativa.

Prima dell'inizio del servizio, la ditta appaltatrice dovrà trasmettere all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale l'elenco del personale impiegato nelle attività, completo dei requisiti richiesti. L'affidatario si impegna ad escludere da qualsiasi responsabilità l'Ambito Territoriale per i danni cagionati dai propri operatori. L'appaltatore comunicherà tempestivamente con lettera all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale gli eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività.

Articolo 9

Personale impiegato per il Servizio – Clausola di salvaguardia

1. Le prestazioni di tipo domestico e di tipo socio-assistenziale saranno fornite da operatori qualificati di assistenza alle persone coordinati da una assistente sociale.
2. L'assistente sociale e gli altri operatori di cui al comma 1 del presente articolo, ciascuno per la propria competenza, devono tenere un'apposita scheda, nella quale devono indicare giornalmente il nominativo dell'assistito, le prestazioni erogate, la relativa durata temporale ed i risultati ottenuti.
3. Della regolare tenuta delle schede di cui al comma 2 e della loro conservazione è responsabile l'assistente sociale, in quanto investito delle funzioni di direzione e di coordinamento.
4. Le schede di cui al precedente comma 2 sono depositate, a cura della ditta appaltatrice, con cadenza

- mensile presso l'Ufficio di Piano, corredate da relazione dell'assistente sociale.
5. Il soggetto appaltatore, nei confronti dei propri dipendenti dovrà applicare i CCNL di categoria vigenti nel tempo per la specifica qualifica professionale. Spetta al soggetto gestore controllare che il personale svolga regolarmente, nell'assoluto rispetto degli orari e delle aree di servizio, i propri compiti.
 6. In caso di abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, l'Ambito. si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di personale non idoneo o che nello svolgimento del servizio si sia reso colpevole di gravi manchevolezze o di comportamento scorretto nei confronti degli utenti e/o del personale ivi operante.
 7. L'aggiudicataria è tenuta ad assicurare nella misura massima possibile la continuità professionale del servizio oggetto di gara.

Art.10 Clausola Sociale

Considerato che trattasi di contratto di servizio ad alta intensità di manodopera, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs.50/2016, possono essere previste specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. Pertanto, al fine di assicurare la continuità del servizio e dell'occupazione lavorativa, l'aggiudicatario dovrà riassorbire le unità di operatori già utilizzati, per detto servizio, dal precedente appaltatore, con le ore di lavoro che saranno rideterminate in relazione alla nuova organizzazione del servizio da espletare.

La clausola sociale di cui sopra non impone all'aggiudicatario l'assunzione di tutto il personale della precedente società appaltatrice, in quanto tale obbligo sussiste solo in funzione del volume dell'appalto in proporzione alla proposta progettuale dell'aggiudicataria (ossia, al numero di unità lavorative con cui la stessa dimostra di poter assicurare il servizio).

L'appaltatore subentrante deve quindi prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. (TAR Puglia, Lecce, sez. II, sentenza del 1.12.2014, n. 2986, - Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 3900/2009).

La suddetta clausola che per fini sociali, quali il mantenimento dei livelli occupazionale, richiama quale condizione particolare di esecuzione dell'appalto l'obbligo di utilizzare in via prioritaria i lavoratori del precedente appalto, resta, comunque, condizionata al fatto che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico – organizzative previste per l'esecuzione del servizio (parere A.V.C.P. -oggi A.N.A.C.- n. AG 19/13 e AG 20/13 del 13 marzo 2013).

Pertanto, fermo restando quanto sopra, il numero delle ore settimanali di impiego del personale del precedente appaltatore, sarà rideterminato, in modo proporzionale, in relazione al numero di ore effettivamente necessario per l'espletamento del servizio.

Il personale utilizzato dal precedente appaltatore, in modo continuativo per tutto il periodo di esecuzione del servizio (2014-2016), è il seguente:

Operatore	N. ORE CONTRATTO	MANSIONE	LIVELLO
1	N. 20 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	OSA	B 1
2	N. 15 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	OSA	B 1
3	N. 10 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	OSA	B 1
4	N. 17 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	OSS	C 2
5	N. 18 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	OSA	B 1
6	N. 25 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	OSA	B 1
7	N. 27 ORE SETTIMANALI Tempo indeterminato	OSA	B 1
8	N. 22 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	OSS	C 2
9	N. 23 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	OSA	B 1
10	N. 16 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	OSA	B 1
11	N. 18 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	OSS	C2
12	N. 12 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	OSA	B 1
13	N. 17 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	OSA	B 1
14	N. 10 ORE SETTIMANALI Tempo determinato	ass sociale	D 2

Articolo 11 Coordinamento e controllo della regolarità del servizio

La regolarità dello svolgimento del servizio di assistenza domiciliare sociale (SAD) è certificata con cadenza mensile. La certificazione deve essere inviata entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Zona di Gallipoli.

Ai fini della corresponsione all'appaltatore del corrispettivo, il certificato deve indicare:

- il nominativo di ciascun assistito;
- il tipo di assistenza erogata;
- i giorni e il tempo, espresso in ore, di fruizione dell'assistenza.

Articolo 12

Corrispettivo delle prestazioni

1 - Il costo del servizio è quello che risulta dall'aggiudicazione, al netto del ribasso offerto, sull'importo a base di gara di **€. 360.000,00**, oltre IVA se dovuta, ed oneri di sicurezza, per n. 24 mesi.

Il costo orario, comprese tutte le spese ed oneri, posto a base di gara e soggetto a ribasso è:

€. 16,50 per gli O.S.A.

€. 19,50 per l'assistente sociale - coordinatore.

Articolo 13

Pagamento del corrispettivo

1. Il pagamento avverrà in rate mensili, sulle ore di prestazioni effettivamente svolte, dietro presentazione di fattura elettronica (o documento fiscale equipollente), corredata da relazione sull'attività svolta e sul monte ore prestato dal personale impiegato. Le fatture verranno liquidate, previa emissione del relativo mandato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto. Resta inteso che nessun pagamento potrà effettuarsi in assenza del DURC in corso di validità. L'irregolarità del DURC comporta la sospensione del pagamento della fattura. Si applicano, in ogni caso, gli artt. 4 e 5 del DPR 207/2010 in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla L. 17.12.2010, n. 217, la Ditta Affidataria si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al presente capitolato, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione in sede di stipulazione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. La Ditta Affidataria si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente capitolato d'oneri, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara) come riportato negli atti di gara. Resta salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della L. 136/2010.
4. La Ditta Affidataria si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento dei subappaltatori e subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla presente clausola contrattuale comporta, ai sensi della L. 136/2010, la nullità assoluta del contratto.
6. Con il pagamento del prezzo di aggiudicazione si intendono interamente compensati da parte dell'Ambito tutti i servizi prestati dalla Ditta nell'esecuzione del presente capitolato. Si intende compensata, pertanto, ogni voce relativa alle prestazioni di cui al presente Capitolato.
7. Si precisa che dall'analisi dei rischi si evidenzia che il servizio prestato non introduce elementi di rischio ulteriori rispetto a quelli preesistenti nelle singole strutture scolastiche e, pertanto, non si rilevano rischi da interferenza; conseguentemente non si è provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. e gli oneri della sicurezza da interferenza sono pari a € 0.

Articolo 14

Durata dell'appalto

L'appalto avrà la durata di **anni due** a decorrere dalla data di inizio del servizio, concordato con il Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli - Responsabile Unico del Procedimento - anche in pendenza della stipula del contratto.

Art.15

Sede operative

L'aggiudicataria si impegna a disporre di una o più sedi operative presso uno o più Comuni dell'Ambito Territoriale di Gallipoli, presso la/le quale/i porre in essere tutte le attività propedeutiche e di

accompagnamento alla realizzazione dei servizi appaltati e a comunicare al Dirigente dell'Ufficio di Piano o suo delegato, nonché agli Uffici comunali di Servizio Sociale e agli stessi utenti l'ubicazione, il numero telefonico e di fax, ed ogni altro riferimento utile al fine di accogliere eventuali richieste o segnalazioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

Articolo 16

Divieto di subappalto, cessione ed interruzione del servizio

A norma dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 non è concessa la possibilità del subappalto così come è vietato alla Ditta aggiudicataria cedere il contratto pena la sua nullità. In nessun caso i servizi potranno essere interrotti in quanto servizi pubblici.

Articolo 17

Sistema dell'appalto

Il presente appalto, in quanto avente ad oggetto la gestione di servizi sociali, è altresì disciplinato dalle norme del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007 n.4 e s.m.i., attuativo della Legge Regionale 10.7. 2006 n.19. L'affidamento sarà effettuato mediante procedura megoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità con quanto previsto dall'articolo 95 c. 3 lett. a) del D.lgs.50/2016.

Articolo 18

Varianti

Non sono ammesse varianti al capitolato speciale di gara. E' consentita una diversa e migliore organizzazione del servizio da valutarsi in sede di gara.

Articolo 19

Affidamento Servizi analoghi

L'Ambito, ricorrendo le condizioni di legge, si riserva la facoltà di affidare al concorrente aggiudicatario, alla scadenza contrattuale, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, per ulteriori 2 anni scolastico, per il valore presunto, per tale ulteriore periodo, di €. 360.000,00, I.V.A. esclusa.

Ai fini del calcolo dell'importo complessivo dell'appalto, considerata la possibilità di tale rinnovo, si da atto che lo stesso ammonta da €. 720.000,00 (€.360.000 + €. 360.000) e, quindi, è contenuto entro i limiti di cui all'art. 35 – comma 1 – lett.d) del d.lgs.50/2016;

Articolo 20

Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Qualora l'impresa non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3

Articolo 21

Requisiti di ammissibilità

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 che operino nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità.

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. N. 50/2016.

Ai fini dell'ammissione alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di seguito indicati:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. della Provincia in cui l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza, per l'attività comprendente l'oggetto del presente avviso o equivalente;
- b) Se cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali nella sez. A (i fini statutari e attività prevalenti delle cooperative dovranno essere congruenti con le attività oggetto dell'appalto);
- c) Fatturato complessivo conseguito nell'ultimo triennio fiscalmente chiuso (2014 – 2015 – 2016), in servizi che abbiano la stessa natura del servizio da affidare (servizi domiciliari x anziani e disabili) pari almeno all'importo a base di gara (€.360.000);

- d) L'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 1n.50/2016;
- e) Impegno della ditta a disporre, in caso di aggiudicazione, nel termine che sarà assegnato, di una o più sedi operative presso uno o più Comuni dell'Ambito Territoriale di Gallipoli,

In caso di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti e di consorzi ordinari si precisa, a pena di esclusione, che:

- i requisiti di cui alle lettere a), b) , d), devono essere posseduti ed attestati singolarmente da ciascuno dei componenti dell'associazione temporanea o del consorzio;
- il requisito di cui al punto c) può essere dimostrato cumulativamente dall'associazione temporanea o dal consorzio;

In caso di partecipazione alla gara di consorzi, si precisa, a pena di esclusione, che i requisiti di cui alle lettere a), b) d), devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali concorrenti; i restanti requisiti devono essere posseduti ed attestati dal consorzio.

Articolo 22 **Modalità e criteri di aggiudicazione**

Come saranno specificati negli atti di gara

Articolo 23 **Assicurazione**

L'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a stipulare una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile per i danni che potrebbero derivare al proprio personale, infortuni sul lavoro (trasporto incluso), e che quest'ultimo potrebbe causare agli utenti o alle loro cose. La responsabilità civile verso terzi deve essere coperta per non meno € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila).

Copia della polizza dovrà essere consegnata, prima della stipula del contratto, all'Ufficio di Piano. L'affidatario si impegna ad escludere da qualsiasi responsabilità l'Ambito Territoriale per i danni cagionati dai propri operatori. L'appaltatore comunicherà tempestivamente con lettera all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale gli eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività.

Articolo 24 **Responsabilità per danni**

L'affidatario è responsabile per danni di qualsiasi specie ed entità che comunque dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell'affidatario stesso, o a cose, causate nell'esercizio del servizio. La responsabilità dovrà intendersi, senza riserve né eccezioni, interamente a carico dell'affidatario il quale è obbligato a dare di tali danni immediata notizia all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale.

Articolo 25 **Controllo del servizio**

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale dei Comuni è legittimato a controllare l'espletamento del servizio sia nel corso di esso sia presso gli utenti, senza darne comunicazione preventiva all'affidatario. Inoltre, potrà organizzare in ogni momento incontri di verifica, programmazione e coordinamento al fine di migliorare la gestione del servizio.

Articolo 26 **Obblighi della ditta aggiudicataria**

L'affidatario sarà tenuto a sottoscrivere un contratto inerente l'appalto in oggetto. Inoltre, prima della stipula del contratto sarà tenuto al versamento della cauzione, pari al 10% del corrispettivo di appalto, in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D-Lgs. 50/2016. Le spese contrattuali sono a carico dell'appaltatore unitamente a tutti gli oneri, imposte e tasse di qualsiasi natura relativi all'appalto senza diritto a rivalsa. La ditta appaltatrice è tenuta a comunicare prima dell'inizio dell'appalto il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi nonché il recapito telefonico del Responsabile dei servizi oggetto del presente appalto. Il Responsabile deve essere reperibile telefonicamente ed a disposizione dell' Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale durante l'orario di funzionamento dei servizi. Dovrà, altresì, garantire incontri periodici (almeno 2 volte al mese), di verifica dei servizi oggetto del capitolato.

Il contratto, ai sensi del comma 14 dell'art.32 del d.lgs.50/2016, potrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata.

Articolo 27 **Divieto di subappalto, cessione ed interruzione del servizio**

A norma dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 è vietato all'aggiudicataria cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione del servizio o di parte delle prestazioni oggetto dello stesso. Le cessioni o qualsiasi atto, finalizzato a nascondere le stesse, determinano per l'Amministrazione il diritto di recesso unilaterale del

contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e con incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento danni.

Articolo 28 Penalità

Le inadempienze dell'appaltatore rispetto agli obblighi contrattuali relativamente all'organizzazione ed erogazione del servizio, avvenute per fatti la cui responsabilità sia ad essa imputabile, di cui si venga a conoscenza in seguito a segnalazione o a sopralluogo (a titolo esemplificativo: mancato rispetto del CCNL, mancato rispetto degli orari della prestazione, mancata prestazione di assistenza agli utenti, imperizia del personale, servizi svolti con modalità non previste o non concordate con l'Ambito, interruzione dell'attività e quant'altro abbia influenza sulla prestazione e/o sull'utente), sono oggetto di diffida ad adempiere entro il termine massimo di 24 ore da parte del responsabile dell'Ambito.

Decorso inutilmente il termine assegnato per adempiere, con formale provvedimento del suddetto Responsabile è applicata una penale da 0,3 per mille a 1 per mille dell'importo contrattuale secondo la gravità a insindacabile giudizio della stazione appaltante, per ogni giorno e per ogni operatore interessato all'inadempimento. Si applica il comma 2 dell'art. 298 del DPR 207/2010.

Per inadempienze lievi da parte dell'aggiudicatario, l'Ambito, a suo esclusivo insindacabile giudizio, si riserva di applicare penali il cui importo economico non potrà essere superiore alle penali di cui sopra.

In caso di mancato svolgimento del servizio da parte della ditta appaltatrice, l'Ambito si riserva la facoltà di farlo eseguire da altri soggetti, con addebito delle relative spese sul deposito cauzionale e su quanto a qualsiasi titolo dovuto all'appaltatore. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'affidatario avrà facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione. Il provvedimento è assunto dal Responsabile dell'Ufficio di Piano. Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti e/o sul deposito cauzionale.

Articolo 29 Rifusioni, danni e spese

Resta fermo restando l'obbligo per l'appaltatore di risarcire gli eventuali danni procurati all'Ambito o agli utenti del servizio. In caso di mancato svolgimento del servizio da parte della ditta appaltatrice, l'Ambito si riserva la facoltà di farlo eseguire da altri soggetti, con addebito delle relative spese sul deposito cauzionale e su quanto a qualsiasi titolo dovuto all'appaltatore. Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti e/o sul deposito cauzionale.

Articolo 30 Risoluzione del contratto

Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste dall'articolo 28 l'Ambito Territoriale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c. il contratto in danno dell'affidatario nei seguenti casi:

- Mancato avvio del servizio entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di affidamento;
- Interruzione del servizio senza giusta causa;
- Inosservanza reiterate delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- Concessione in subappalto, totale o parziale del servizio;
- Applicazione di 3 successive penalità;
- Aperture di una procedura di fallimento a carico della Ditta Appaltatrice;
- Sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- Sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- Gravi e eiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto, comunque, previsto dalle norme vigenti in materia.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che sarà incamerata dall'Ambito Territoriale, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le circostanze che possono verificarsi.

Articolo 31 Controversie

Per le controversie che dovessero sorgere tra l'affidatario del servizio e l'Ambito Territoriale è escluso il giudizio arbitrale per cui competente a giudicare delle controversie sarà il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

Articolo 32

Osservanza delle norme sulla privacy

Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni in materia di protezione dei dati personali si fa presente che i dati forniti dai soggetti partecipanti alla gara di cui al presente bando saranno raccolti presso l'Ufficio di Piano di Gallipoli per le finalità di gestione della gara e, per quanto riguarda l'aggiudicatario, saranno trattenuti anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione della gara e/o la decadenza dell'aggiudicazione.

I soggetti e le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:

- il personale addetto all'Ufficio di Piano, di segreteria e di protocollo,
- i concorrenti che partecipano alla gara,
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L.241/1990.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all'art.13 del D.Lgs.196/2003 cui si rinvia.

L'affidatario è tenuto, comunque, all'osservanza del citato decreto legislativo, e dovrà comunicare il responsabile della privacy.

Articolo 33 Rinvio a norme vigenti

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato d'Appalto.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato, si fa rinvio alla normativa di settore disciplinante i servizi sociali nazionale e regionale in vigore.

Gallipoli, li 02 gennaio 2017

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Maria Caiffa